

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 548

Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. “misure per impedire l’introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa*”. Approvazione del Piano per l’annualità 2020: I) “Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ST53” II) “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ST53”.

Il Presidente della Giunta con delega all’Agricoltura, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere” e confermata dal Dirigente vicario della Sezione Osservatorio, riferisce quanto segue.

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il D. Lgs 214/05 che ha recepito la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000.

Considerato che nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l’organismo nocivo da quarantena *Xylella fastidiosa* e l’Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.lgs. 214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l’altro il monitoraggio del territorio ed il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l’individuazione delle piante infette.

Vista la Decisione di esecuzione UE/2015/789, che ha disposto le misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*, in particolare prevede una demarcazione puntuale delle aree colpite dall’organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e all’analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l’adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018, che hanno modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018, successivamente modificato con il D.M. del 5 ottobre 2018 “*Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana*” - (G.U. n. 271 del 21-11-2018), che ha disposto le “*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana*”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.1785 del 14 febbraio 2019 “*Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella*”.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 giugno 2019 che ha definito le aree indenni dall’organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 *“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”* - (G.U. n. 75 del 29-03-2019)., che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena.

Vista la Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 *“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”*.

Vista la Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 *“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia”*.

Vista la Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 37 *“Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”*.

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (BURP n. 165/2018) che ha modificato la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4.

Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) recante *“Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”*, che all'art. 1 recita: *“1. Sono assegnate all'Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:*

- a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;*
- b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie”*.

Considerato che la Commissione europea ha effettuato a partire da febbraio 2014, sei ispezioni (di seguito *“audit”*) in Italia e in particolare in Puglia, finalizzate alla verifica dell'attuazione delle misure di contrasto alla *Xylella* stabilite dalla Decisione 789/2015 smi.

Considerato che dall'11 al 21 giugno 2019 si è svolto l'ultimo audit, che aveva come oggetto la valutazione delle azioni correttive messe in atto dalle Autorità Italiane competenti per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit DG(SANTE) 2018-6485 eseguito nel 2018 nelle zone delimitate in Puglia.

Viste le risultanze dell'audit, trasmesse dal MIPAAFT con nota prot. 36620 del 14/11/2019, da cui sono emerse le seguenti criticità, a cui la Regione Puglia deve porre rimedio:

- *“..... il metodo applicato durante l'ispezione del 2018 nella zona delimitata in Puglia era in larga misura conforme alla decisione. Tuttavia, come osservato negli anni precedenti, una parte delle ispezioni visive è stata svolta in periodi non adatti alla rilevazione dei sintomi principali che appaiono sulle foglie delle piante ospiti caducifoglie ed erbacee, cosa che potrebbe inavvertitamente escludere molte piante infette durante l'esercizio”*.
- *“..... si continuano a registrare gravi e costanti ritardi nell'abbattimento e nella rimozione degli alberi infetti in tutta la zona delimitata, il che continua ad intensificare le pressioni comportate dalla malattia in Puglia.”*
- *“Le pratiche agricole obbligatorie per la gestione della Xylella fastidiosa e dei suoi vettori continuano ad essere parte delle iniziative di contenimento in Puglia. Tuttavia, l'attuale tasso di inosservanza delle misure prescritte ne compromette l'efficacia.”*
- *“Benché i controlli stradali proseguano in tutta la regione, non è data maggiore attenzione alle vie di uscita a nord della zona delimitata, dove il rischio in termini di contenimento è più elevato. L'assenza di segnaletica stradale, che indica la definizione della zona delimitata, contribuisce al rischio di spostamento dell'agente patogeno fuori dalla zona delimitata via rete stradale.”*

Vista la sentenza del 5 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata sulla procedura di infrazione n° 2015/2174 avviata nei confronti dell'Italia, dichiarando che la Repubblica Italiana":

- *avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da Xf, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno ai propri obblighi sanciti dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione 2015/789 modificata, e*
- *avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza di Xf mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l'anno, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 7, di tale decisione di esecuzione.*

Visto il Piano di azione di contrasto a *Xylella*, riferito al periodo 2018-2019, adottato dalla Regione Puglia con DGR 1890 del 24/10/2018, "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella Fastidiosa* per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.", che prevedeva:

1. monitoraggio ed estirpazione delle piante infette a cura dell'ARIFPUGLIA, fatta salva l'estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario nei termini e con le modalità stabilite dall'atto prescrittivo emesso dalla Sezione Osservatorio;
2. proroga degli accordi/convenzioni approvati con deliberazione di Giunta regionale n° 1668 del 24/10/2017 con i laboratori accreditati dalla Regione Puglia per le analisi con tecnica Elisa e PCR;
3. tutela degli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i., con le seguenti azioni:
 - estendendo il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt a tutta la superficie della Piana Individuata dal PPTR ,
 - controllando su tutta l'area, la corretta applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo del vettore;
4. nella ex zona di contenimento di cui alla delimitazione stabilita con DDS 109 del 19 aprile 2018 (oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927), a conclusione dell'attività di monitoraggio delle nuove aree delimitate e qualora la consistenza del personale lo consente, continuare a :
 - monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi, con priorità per i focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari;
 - disporre l'estirpazione delle piante risultate infette al test di laboratorio ELISA, senza effettuare il test di conferma;
 - disporre, in alternativa al punto precedente, che per ragioni di economicità ed efficienza, e solo negli appezzamenti in cui è stata già rilevata la presenza di piante infette da *xylella f.* nei precedenti monitoraggi e su segnalazione del proprietario, si può procedere ad ordinanza di abbattimento delle piante con sintomi conclamati e ascrivibili alla *Xylella f.*, previa ispezione visiva ufficiale della Sezione Osservatorio fitosanitario e condivisione verbalizzata del proprietario.

Vista la convenzione repertorio n° 21469 del 11/02/2019 stipulata tra la Regione Puglia e il Comando Unità Forestali, Ambientali agroalimentari Carabinieri per l'impiego dei Carabinieri Forestali nell'ambito dei controlli sulle misure per la prevenzione, controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa* in Puglia per il biennio 2019-2020.

Vista la DGR 278 del 02/03/2020 che nomina il dott. Luigi Trotta quale Dirigente vicario della Sezione Osservatorio.

Considerato che le attività di contrasto applicate nella zona ex contenimento erano mirate a dare continuità amministrativa agli esiti delle analisi svolte sui campioni prelevati nel precedente monitoraggio e alle relative ordinanze di estirpazione, nonché a ridurre la pressione dell'inoculo del batterio sull'attuale zona contenimento.

Considerato che dai risultati dell'attività di monitoraggio svolta, ai sensi della DGR 1890/2018, da novembre

2018 a luglio 2019 e da agosto 2019 al 6 febbraio 2020, emerge l'assenza di piante infette nella zona cuscinetto e pertanto le aree delimitate alla *Xylella f.* di cui alla DDS 59 del 21/05/2019 sono confermate.

Considerato che l'individuazione di numerose piante infette nella ex zona contenimento (di cui alla DGR 1890/2018) e nell'attuale zona contenimento induce a proseguire nell'azione di estirpazione delle piante infette, al fine di ridurre la massa di inoculo presente in detto territorio che preme verso la zona cuscinetto (area indenne), amplificata anche dalle conseguenze connesse al trasporto passivo del vettore, che è difficilmente controllabile.

Preso atto, tuttavia che la Commissione ha sempre sollecitato il rispetto di quanto prevede la Decisione 2015/789, in particolare l'immediatezza delle estirpazioni delle piante infette individuate nella zona contenimento, considerando non rilevanti le attività di controllo ed estirpazione delle piante infette individuate nella ex zona contenimento, come ribadito nella nota prot. 167 del 05/02/2020 della Struttura di Missione per la Procedura di Infrazione della Presidenza del Consiglio.

Preso atto che la sentenza del 5 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea condanna l'Italia per non aver effettuato la "rimozione immediata" delle piante infette site nella zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano misure di contenimento (articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione 2015/789 e smi).

Considerato che nell'Audit effettuato dagli Ispettori del FVO (Food and Veterinary Office) gli stessi, pur ritenendo lodevole il monitoraggio effettuato nella ex zona di contenimento, hanno ribadito che l'attenzione della Commissione Europea è rivolta solo alle misure applicate nell'attuale zona di contenimento e cuscinetto e, pertanto, i dati da verificare nell'ambito dell'ispezione devono fare riferimento alle suddette zone.

Considerato che diversi Sindaci, segnatamente dei Comuni di Carovigno, Fasano, Ostuni, Monopoli e i Presidenti del Parco Dune Costiere, del Gal Alto Salento, del Gal Valle D'Itria e della Riserva di Torre Guaceto con note diverse hanno fatto richiesta, al fine di salvare la Piana degli olivi monumentali e l'olivicultura dell'alto Salento, di sospendere l'attività di estirpazione nella ex zona contenimento, al fine di poter effettuare le operazioni di innesto degli alberi monumentali come misura fitosanitaria alternativa.

Preso atto che in merito agli olivi monumentali le norme innanzi citate, dispongono in particolare:

- DM n.1785 del 14 febbraio 2019, che nel capitolo "Salvaguardia olivi secolari/monumentali" recita ".....
Ai fini della salvaguardia degli olivi monumentali, si rendono necessari interventi che promuovano la pratica dell'innesto con varietà resistenti".
- Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 che all'art. 8 recita " *La vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica*".
- Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 37 " *Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) "che al comma 3 dell'art. 3 recita" Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 4/2017, riguardante il sostegno con ogni mezzo della vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti, in particolare, incentivando la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica, è da intendersi applicabile nella zona infetta a esclusione della zona di 20 km, nella quale si applicano le misure di contenimento, di cui all'articolo 7, lettera c), del paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, dove è vietato autorizzare l'impianto di piante ospiti per scopi scientifici.*"
- Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (BURP n. 165/2018) che ha modificato la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, introducendo il seguente comma 7.bis all'art. 8 " *La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di cultivar resistenti e nell'applicazione delle misure*

di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all'adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta regionale".

Tenuto conto che l'estirpazione degli olivi siti nella zona infetta è disciplinata da quanto disposto dalla Legge n° 44 del 21/05/2019, che converte, con modificazioni, il Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019, il quale all'art. 8-ter recita "(Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*). — 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento

Considerato che, ai fini del contrasto alla diffusione del batterio, è importante applicare la lotta ai vettori con misure agronomiche e chimiche.

Richiamata la circostanza che a fronte dell'accertata presenza di numerose piante infette individuate nella ex zona contenimento e del complesso normativo teso a salvaguardare gli olivi monumentali sopra richiamato, la Commissione Europea ha rimarcato la necessità, anche ai fini della procedura di infrazione, che le attività di contrasto vengano concentrate nella zona di 20 km di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) della Decisione di Esecuzione 789/2015 in cui si applicano le misure di contenimento ai fini di una maggiore efficacia degli interventi fitosanitari.

Ritenuto opportuno definire, negli aspetti applicativi, le attività che ARIFpuglia deve svolgere in forza della legge regionale n. 19/2019 a supporto dell'Osservatorio Fitosanitario, come peraltro dettagliate nella comunicazione prot. 13095 del 29/10/2019 della Sezione Osservatorio, dovendo garantire l'organizzazione e l'attuazione delle attività di monitoraggio, prevenzione, estirpazione, erogazione indennizzi e comunicazione, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione, in maniera tale da rispettare le prescrizioni della Decisione UE 789/2015 s.m.i. nonché i richiami della sentenza del 05/09/2019 in merito ai tempi di estirpazione, con il fine ultimo di escludere l'applicazione di sanzioni economiche allo Stato italiano, nonché ottemperare alla richiamata Legge regionale 19/2019.

Ritenuto, inoltre, opportuno definire le azioni che la società Innovapuglia S.p.a., svolge a supporto dell'analisi territoriale e temporale dei dati presenti sul database, anche ai fini dell'interlocuzione con gli organismi istituzionali preposti, con la finalità di garantire l'Osservatorio nello svolgimento delle attività connesse alla gestione dei dati del monitoraggio ed estirpazione e nella gestione del portale istituzionale www.emergenzaxylella.it, sulla base delle informazioni e indicazioni prodotte dalla medesima Sezione Osservatorio.

Ritenuto di dover approvare per l'annualità 2020 le "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53" e le "Misure di controllo dei vettori della X.f."

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 lettere d) e k) della L R 7/1997 propone alla Giunta:

1. di approvare l'Allegato I "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53*" e l'Allegato II "Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53*" entrambi parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che:
 - il monitoraggio ufficiale di *Xylella f.* e le relative attività di eradicazione e di contenimento sono effettuate nelle seguenti aree:
 - zona indenne,
 - zona cuscinetto,
 - area situata all'interno della zona infetta, a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione (cfr. zona contenimento);
 - in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Decisione di esecuzione UE 789/2015 e s.m.i. (cf. siti indenne);
 - ai fini di salvaguardare i "siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico" il monitoraggio da effettuare nelle zone di cui al punto precedente deve essere effettuato con priorità nel territorio della Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176;
 - le misure agronomiche e i trattamenti fitosanitari per la lotta al vettore sono obbligatori nelle seguenti aree:
 - zona cuscinetto,
 - zona nella quale si applicano le misure di contenimento di cui all'articolo 7, comma 2 lettere a) e c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789);
 - le misure agronomiche e i trattamenti fitosanitari per la lotta al vettore sono fortemente raccomandati nella restante zona infetta e nella zona indenne;
3. di stabilire che ARIFpuglia deve condurre, a supporto dell'Osservatorio Fitosanitario, tutte le azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53* assegnategli dalla legge regionale n. 19/2019 secondo gli aspetti applicativi dettagliati nell'Allegato I alla presente deliberazione, e che la Sezione Osservatorio Fitosanitario esercita su di esse funzioni di vigilanza e controllo, per quanto di competenza, verificando, tra l'altro, il rispetto dei tempi e dei termini fissati dalle disposizioni vigenti e dalla presente Deliberazione;
4. di stabilire che Innovapuglia S.p.A., nella sua qualità di gestore del SIT Puglia, deve condurre tutte le azioni di propria competenza secondo gli aspetti applicativi dettagliati nell'Allegato I alla presente deliberazione, nonché definire le procedure di archiviazione digitale dei dati;
5. da dare atto che la Sezione Osservatorio Fitosanitario si avvale, sulla base di convenzione, del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli sulle misure di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa*;
6. di stabilire il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale;
7. di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di curare gli adempimenti ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 33/2013;
8. di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento a: Carabinieri forestali, Comuni rientranti nell'area cuscinetto, contenimento, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti in zona cuscinetto e contenimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal funzionario responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere" e confermato dal Dirigente vicario della Sezione Osservatorio è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario P.O. (Dr. Anna Percoco)

Il Dirigente vicario della Sezione (Dr. Luigi Trotta)

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DPGR 443/2015 smi, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

(Prof. Gianluca Nardone)

Il Presidente della Giunta con delega all'Agricoltura

(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente con delega all'agricoltura;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato I "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53*" e l'Allegato II "Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53*" entrambi parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che:
 - il monitoraggio ufficiale di *Xylella f.* e le relative attività di eradicazione e di contenimento sono effettuate nelle seguenti aree:
 - zona indenne,
 - zona cuscinetto,
 - area situata all'interno della zona infetta, a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione (cfr. zona contenimento);
 - in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Decisione di esecuzione UE 789/2015 e s.m.i. (cf. siti indenne);

- ai fini di salvaguardare i "siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico" il monitoraggio da effettuare nelle zone di cui al punto precedente deve essere effettuato con priorità nel territorio della Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176;
 - le misure agronomiche e i trattamenti fitosanitari per la lotta al vettore sono obbligatori nelle seguenti aree:
 - zona cuscinetto,
 - zona nella quale si applicano le misure di contenimento di cui all'articolo 7, comma 2 lettere a) e c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789);
 - le misure agronomiche e i trattamenti fitosanitari per la lotta al vettore sono fortemente raccomandati nella restante zona infetta e nella zona indenne;
3. di stabilire che ARIFpuglia deve condurre, a supporto dell'Osservatorio Fitosanitario, tutte le azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ST53 assegnategli dalla legge regionale n. 19/2019 secondo gli aspetti applicativi dettagliati nell'Allegato I alla presente deliberazione, e che la Sezione Osservatorio Fitosanitario esercita su di esse funzioni di vigilanza e controllo, per quanto di competenza, verificando, tra l'altro, il rispetto dei tempi e dei termini fissati dalle disposizioni vigenti e dalla presente Deliberazione;
 4. di stabilire che Innovapuglia S.p.A., nella sua qualità di gestore del SIT Puglia, deve condurre tutte le azioni di propria competenza secondo gli aspetti applicativi dettagliati nell'Allegato I alla presente deliberazione, nonché definire le procedure di archiviazione digitale dei dati;
 5. da dare atto che la Sezione Osservatorio Fitosanitario si avvale, sulla base di convenzione, del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli sulle misure di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa*;
 6. di stabilire il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale;
 7. di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di curare gli adempimenti ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 33/2013;
 8. di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento a: Carabinieri forestali, Comuni rientranti nell'area cuscinetto, contenimento, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti in zona cuscinetto e contenimento.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO I



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Sezione Osservatorio Fitosanitario

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 789/2015 e s.m.i.

**AZIONI DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DELLA *XYLELLA FASTIDIOSA SUBSPECIE PAUCA ST53*
Annualità 2020**

Il presente Allegato è composto da n. 17 fogli

Il dirigente Vicario della Sezione

(dott. Luigi TROTTA)

Firmato da:Luigi Trotta

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727

Data: 07/04/2020 18:18:17

GLOSSARIO

Zona delimitata = è la zona costituita dalla zona infetta e dalla zona cuscinetto;

Zona infetta = territorio della Regione Puglia dichiarato infetto da *xylella fastidiosa* e che comprende le provincie e i comuni elencati nell'Allegato II della decisione 927 del 27/06/2018;

Zona di contenimento = parte della zona infetta a confine con la zona cuscinetto, larga almeno 20 Km che si estende dallo Jonio all'Adriatico in cui si applicano le misure di contenimento (art. 7 della decisione UE/789/2015 e s.m.i.)

Zona cuscinetto = territorio della Regione Puglia a confine con la zona infetta, larga almeno 10 km che si estende dallo Jonio all'Adriatico.

Zona indenne = territorio della Regione Puglia in cui a seguito di monitoraggio non sono rilevati focolai di *xylella fastidiosa*- attualmente è costituita dalle provincie e comuni non inclusi nell'Allegato II della decisione 927 del 27/06/2018.

Zona buffer = zona di 100 m attorno ad una pianta infetta o ad un vivaio

Piana degli olivi secolari = Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i..

Maglia regolare = maglia rettangolare di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri) che suddivide il territorio pugliese nel Reticolo Cartografico Regionale (scala 1:5000).

Macro Maglia = maglia rettangolare di 1 km x 1 km

Maglia = maglia di 100 m x 100 m (92x118 metri) con una superficie di 1,08 ettari.

Piante specificate = le piante appartenenti ai generi o specie sensibili a tutti i ceppi della *Xylella fastidiosa*.

Piante ospiti = le piante appartenenti ai generi o specie sensibili alla *Xylella fastidiosa subspecie Pauca ST53*.

Xylella fastidiosa subspecie Pauca ST53 = ceppo della *Xylella fastidiosa* individuato nella regione Puglia.

SIT = Servizio Informativo Territoriale della Regione Puglia.

1. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO - ZONE

L'attività di monitoraggio, effettuata dalla Regione Puglia, è essenziale per individuare la presenza del batterio sul territorio regionale. Il monitoraggio delle aree delimitate ai sensi della DDS 59 del 21/05/2019 (**figura 1**) si basa sul Reticolo Cartografico Regionale (scala 1:5000) che suddivide il territorio pugliese in maglie rettangolari di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri) = maglie regolari.

Ogni "maglia regolare" contiene circa 900 sottomaglie di 100 m x 100 m (92x118 metri) con una superficie di 1,08 ettari.

L'utilizzo delle "maglie regolari" o delle "maglie", al fine di monitorare il territorio, dipende dallo *status fitosanitario* delle aree da monitorare (es. zona indenne, zona cuscinetto, zona di 20 km della zona infetta dove si applicano misure di contenimento "zona di contenimento", ecc.).

Nelle tabelle sono indicate le superfici da sottoporre a monitoraggio, distinte per area, fornite da InnovaPuglia, con le attività da effettuare.

▪ ZONA CUSCINETTO (10 Km a Nord della zona infetta di cui alla Decisione UE 927/2018)

Zona di 1 km a confine con la zona infetta

Nella zona cuscinetto deve essere posta massima attenzione nell'area di 1 km a confine con la zona infetta. Il territorio sarà suddiviso in maglie di 1 ettaro (100 m x 100 m).

Si deve procedere ad una ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *xylella* devono essere prelevati campioni e da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se in una maglia non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.

Zona di 9 km

Nel rimanente territorio della zona cuscinetto, suddiviso in macro-maglie di 1.000 m x 1.000 m devono essere effettuate ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni, e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

La Piana degli olivi secolari ricadente in tale zona deve essere suddivisa in maglie di 100 m x 100 m. In ogni maglia si deve procedere con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se in una maglia non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante delle specie ospiti rappresentative, individuate a random all'interno della maglia.

Buffer di 100 mt attorno a vivai autorizzati ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.

Nelle zone buffer di 100 m attorno ai vivai autorizzati in deroga e riconosciuti come siti indenni ricadenti nella zona cuscinetto, devono essere effettuate ispezioni visive e il campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53 devono essere prelevati campioni e da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se nel buffer non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante/ettaro dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno dell'ettaro.

Nelle tabelle seguenti la sintesi degli interventi:

ZONA CUSCINETTO				
ZONA	Tipologia di Maglia	Attività	Superficie da monitorare (ettari)	Totale maglie Ispezionabili
Zona di 1 km a confine con la zona infetta	maglia di 100 m x 100 m	Ispezione visiva delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della <i>X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53</i> . Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare almeno 5 piante/maglia dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.	5.952	5.952
Zona di 9 km	Macro maglie di mt 1.000 x 1.000	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse		561
	Piana degli olivi secolari Maglia di 100 m x 100 m	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare almeno 5 piante/maglia dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.	52.140	4.770
TOTALE			58.092	11.283

ZONA CUSCINETTO		
Zona	Attività	Superficie da monitorare (ettari)
Buffer di 100 mt attorno a vivai autorizzati in deroga e riconosciuti come siti indenni	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che mostrano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare 5 piante ospiti/ettaro rappresentative e scelte a random all'interno dell'ettaro.	58,66*
TOTALI		58,66*

*la superficie da monitorare è calcolata sulla base dei vivai autorizzati alla data della presente deliberazione, pertanto la stessa può subire variazioni.

▪ **ZONA CONTENIMENTO (20 Km della zona infetta in cui si attuano misure di contenimento)**

L'intera zona contenimento è suddivisa in maglie di circa 1 ettaro (100 m x 100m)

Zona di 1 km a confine con la zona cuscinetto

Nelle maglie si procederà con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se in una maglia non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.

Zona di 19 km

Nel rimanente territorio della zona contenimento, in ogni maglia di 100 m x 100 m devono essere effettuate accurate ispezioni visive e il campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Nella Piana degli olivi secolari ricadente in tale zona, si procederà con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*. Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se in una maglia della Piana non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.

Buffer di 100 mt attorno a vivai autorizzati ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.

Nelle zone buffer di 100 m attorno ai vivai autorizzati in deroga e riconosciuti come siti indenni ricadenti in zona contenimento, devono essere effettuate ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *xylella f.* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Se nel buffer non sono presenti specie ospiti sintomatiche, devono essere campionate almeno 5 piante/ettaro dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno dell'ettaro.

Buffer di 100 mt attorno ai focolai

Nella zona di 100 m attorno ai focolai già noti e a quelli che si andranno a individuare, devono essere campionate tutte le specie ospiti presenti.

Nelle tabelle seguenti la sintesi degli interventi:

ZONA CONTENIMENTO				
ZONA	Tipologia di Maglia	Attività	Superficie da monitorare (ettari)	Totale maglie Ispezionabili
Zona di 1 km a confine con la zona cuscinetto	Maglia 100 m x 100 m	Ispezione visiva delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della <i>X. Fastidiosa</i> subspecies <i>Pauca ST5</i> . Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare almeno 5 piante/maglia dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.	4.700	4.700
Zona di 19 km	Maglia 100 m x 100 m Piana degli olivi secolari Maglia di 100 m x 100 m	Ispezione visiva delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della <i>X. Fastidiosa</i> subspecies <i>Pauca ST5</i> . Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. Ispezione visiva e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare almeno 5 piante/maglia dalle specie ospiti rappresentative e individuate a random all'interno della maglia.	76.897	76.897
Totali			81.597	81.597

ZONA CONTENIMENTO		
ZONA	Attività	Superficie da monitorare (ettari)
Buffer di 100 mt attorno ai focolai attualmente noti	Campionamento di tutte le piante ospiti presenti nella zona di 100 metri attorno alle piante infette	300
Buffer di 100 mt attorno a vivai autorizzati in deroga e riconosciuti come siti indenni	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che mostrano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella f.</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse. In assenza di piante sintomatiche campionare 5 piante ospiti/ettaro rappresentative e scelte a random.	14*
Totali		314

*la superficie da monitorare è calcolata sulla base dei vivai autorizzati alla data della presente deliberazione, pertanto la stessa può subire variazioni.

▪ **ZONA INDENNE**

La zona indenne è suddivisa in maglie regolari di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri) come da Reticolo Cartografico Regionale.

All'interno di queste maglie regolari, con l'aiuto dei dati a disposizione sull'uso del suolo e delle immagini aeree, devono essere individuate 10 maglie, distribuite possibilmente in maniera omogenea, preferibilmente coltivate a oliveto/frutteto o altre piante ospiti di *X. fastidiosa subspecie Pauca ST53*, in cui si procederà con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*.

Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. fastidiosa subspecie Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

Dalle conoscenze scientifiche nel campo epidemiologico risulta che in Puglia il batterio *X. fastidiosa subspecie Pauca ST53* è trasmesso attraverso 3 vettori: *Philaenus spumarius*, *Neophilaenus campestris* e *Philanaeus italosignus*, di cui il primo è il vettore più efficiente, ubiquitario e comune; i vettori possono essere trasportati anche passivamente, per cui, al fine di ottimizzare il monitoraggio della zona indenne e ampliare il territorio monitorato, le 10 maglie non devono coincidere con le maglie controllate negli ultimi monitoraggi 2018-2019 e devono essere individuate preferibilmente in:

- aree con prevalenza di oliveti, mandorleti e ciliegeti,
- aree attorno a vivai autorizzati,
- aree attorno a stazioni di servizio per il rifornimento di carburante,
- aree limitrofe alle principali vie di comunicazione,
- aree limitrofe alle linee ferroviarie,
- aree limitrofe a siti con maggiore affluenza turistica, come parchi e riserve naturali.

La Piana degli olivi secolari ricadente in tale zona deve essere ispezionata con maglie di 100 m x 100 m. Si procederà con l'ispezione delle piante specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*. Da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* devono essere prelevati campioni e analogamente campioni devono essere prelevati da tutte le piante ospiti attorno alle piante sintomatiche.

ZONA INDENNE	Tipologia di Maglia	Attività	Superficie da monitorare (ettari)	Totale n° maglie ispezionabili
aree con prevalenza di oliveti, mandorleti e ciliegeti, aree attorno a vivai autorizzati, aree attorno a stazioni di servizio per il rifornimento di carburante, aree limitrofe alle principali vie di comunicazione, aree limitrofe alle linee ferroviarie, aree limitrofe a siti con maggiore affluenza turistica, come parchi e riserve naturali.	Maglie regolari di circa 1000 ettari al cui interno devono essere individuate 10 maglie da 1 ettaro	Ispezioni visive e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che mostrano sintomi ascrivibili alla <i>Xylella</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse.	1.252.710	1.461
Piana degli olivi secolari	Maglia 100 m x 100 m	Ispezione visiva e campionamento delle specie specificate, con particolare attenzione per le specie ospiti. Prelievo campioni da tutte le specie ospiti che presentano sintomi ascrivibili alla <i>xylella</i> e da tutte le piante ospiti attorno ad esse.		7.468
TOTALI			1.252.710	8.929

2. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO - TEMPISTICA

Il monitoraggio **deve essere avviato a maggio 2020 e deve terminare entro ottobre 2020**. Il monitoraggio sarà svolto organizzando le squadre di agenti fitosanitari nel seguente modo:

▪ PRIMA FASE:

Nell'area di 1 km della zona cuscinetto a confine con la zona contenimento e nell'area di 1 km della zona contenimento a confine con la zona cuscinetto, il monitoraggio sarà effettuato contestualmente, a partire dalla Piana degli olivi secolari e procedendo dalla costa adriatica verso la jonica.

▪ SECONDA FASE:

Nelle rimanenti aree delle zone cuscinetto e contenimento, il monitoraggio sarà effettuato contestualmente, a partire dalla Piana degli olivi secolari e procedendo dalla costa adriatica verso la jonica, con le seguenti priorità:

- nella **zona cuscinetto**, aree buffer di 100 metri attorno ai vivai autorizzati in deroga ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.,
- nella **zona contenimento** :
 - le aree buffer attorno ai focolai già noti (**figura 2**),
 - le aree buffer di 100 metri attorno ai vivai autorizzati in deroga ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.

▪ TERZA FASE:

Nella zona indenne, il monitoraggio sarà effettuato partendo prioritariamente dalla Piana degli Olivi secolari ricadente in tale zona.

La programmazione del monitoraggio potrà subire variazioni in corso d'opera in seguito all'evoluzione del quadro epidemiologico o all'individuazione di nuovi focolai o a modifiche della normativa.

L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – ARIF organizzerà il numero dei tecnici necessari per rispettare tale tempistica, e definirà un cronoprogramma dettagliato che sarà comunicato entro fine aprile alla Sezione Osservatorio fitosanitario.

In caso di rinvenimento in zona indenne/cuscinetto/contenimento di piante infette da *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF procederà senza indugio, entro 7 gg dall'acquisizione dell'analisi di conferma di positività, al tempestivo campionamento di tutte le piante specificate/ospiti presenti nel raggio di 100 m attorno alla pianta infetta, ai sensi del paragrafo 3 degli articoli 6 -7 della Decisione UE/2015/ 789 e s.m.i. .

FIGURA 1 - aree delimitate definite con l'atto dirigenziale n. 59 del 21/05/2019





FIGURA 2 – Distribuzione focolai individuati nel monitoraggio 5 agosto 2019- febbraio 2020



3. CONTROLLI SUGLI SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE

Il controllo è attuato in riferimento agli artt. 9 - 11 - 13 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i.

A seguito della nuova delimitazione di cui alla DDS 59 del 21/05/2019 in applicazione della decisione UE 927/2018, l'Osservatorio con DDS 675 del 20/08/2018, ad integrazione della DDS 275 del 17 maggio 2018 e DDS 591 del 13/07/2018, ha emanato ulteriori disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l'organismo nocivo *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*, ai soggetti che svolgono l'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali all'interno della Regione. Con DDS 31 del 06/03/2019 l'Osservatorio fitosanitario ha disciplinato le procedure per l'istituzione e la gestione di un "Sito indenne da *Xylella fastidiosa*" ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione (UE) 789/2015 e s.m.i. e con DDS 76 del 08/07/2019 ha disciplinato la produzione e movimentazione delle specie specificate, escluse le specie ospiti, all'interno della zona infetta compresa la zona di contenimento.

Nelle zone delimitate, attualmente sono presenti 8 vivai riconosciuti "siti indenni" e autorizzati in deroga, ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione (UE) 789/2015 e s.m.i.

Nella provincia di Lecce sono autorizzati n° 55 vivai viticoli, che commercializzano il materiale di propagazione viticolo, previa applicazione delle misure fitosanitarie e dei controlli previsti dalla DDS n 9 del 27/01/2016, ad eccezione delle varietà di Vitis: Cabernet Sauvignon, Negroamaro e Primitivo, che con la decisione (UE) 2352/2017 sono state riconosciute varietà di piante specificate non sensibili al ceppo *Xylella fastidiosa subspecies pauca ST53*.

Per la commercializzazione del materiale di propagazione viticolo, nel 2020 si opererà con le stesse modalità adottate dal 2016: ogni fascio di barbatelle da 25 (barbatelle innestate) o da 50 (barbatelle franche), dovrà essere chiuso con fascette numerate con un numero progressivo corrispondente al lotto di produzione sottoposto a termoterapia. Il sistema posto in essere dalla Regione Puglia consente una perfetta tracciabilità del materiale di propagazione viticolo prodotto e commercializzato.

Il controllo nei vivai, nei garden, presso la grande distribuzione ed in ogni altra struttura produttiva/commerciale, è effettuato dal Servizio fitosanitario regionale per il tramite degli Ispettori fitosanitari, con l'eventuale supporto dei Carabinieri Forestali.

Al fine di consentire un controllo immediato e mirato alla movimentazione delle piante specificate in entrata e in uscita dalle zone delimitate della Puglia, i vivaisti sono obbligati a comunicare sul portale www.emergenzaxylella.it, attraverso la specifica procedura informatica messa a punto da InnovaPuglia, le movimentazioni dei vegetali classificati come piante specificate.

I controlli di cui all'art. 11 della decisione 789/2015 e s.m.i. saranno svolti dai seguenti Enti:

- Carabinieri Forestali con appostamenti mirati durante le attività routinarie svolte su strada;
- Polizia Stradale, ove disponibile, durante le attività ordinarie svolta sulla strada;
- Guardia di Finanza, ove disponibile, durante le attività ordinarie svolte sulla strada;
- la Sezione Vigilanza Ambientale regionale, ove organizzata operativamente;
- la Polizia della Città Metropolitana nei territori di propria competenza;
- le Polizie Municipali durante le attività ordinarie svolte su strada e in occasione di specifiche e puntuali azioni di controllo organizzate allo scopo.

I controlli di cui agli artt. 17 e 18 della Decisione UE 789/2015 e s.m.i., nei punti di ingresso ed uscita doganali dall'intero territorio regionale, saranno svolti da:

- Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nei punti di frontiera, ivi inclusi gli aeroporti i porti marittimi, uffici locali marittimi, delegazioni marittime, per quanto attiene gli ingressi e le uscite di piante al seguito di turisti;
- Ispettori fitosanitari nel caso di commercio di vegetali soggetti alla certificazione fitosanitaria.

Si effettueranno i controlli sugli automezzi lungo le principali vie di comunicazione che collegano la zona infetta/zona cuscinetto con il rimanente territorio regionale, per controllare la movimentazione delle piante specificate che sono spostate al di fuori della zona delimitata (infetta e cuscinetto) o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.

Gli accertamenti saranno effettuati anche nei mercati e presso le fiere che si svolgono nelle zone cuscinetto, contenimento e indenne.

Si precisa che il controllo degli autoveicoli sulle strade è necessario per verificare e sanzionare l'eventuale commercio irregolare, senza documentazione, delle piante specificate. Il controllo è di natura sia documentale e ove possibile di identità delle piante specificate.

Nel caso di individuazione di piante provenienti dalle aree delimitate o da siti non autorizzati, il Servizio fitosanitario regionale dispone la distruzione delle piante non conformi in sito o luogo vicino, con l'adozione di precauzioni volte ad evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tali piante, durante e dopo la rimozione.

Le attività di controllo di cui ai punti precedenti, ove di necessità, saranno supportate dagli Ispettori Fitosanitari della Sezione Osservatorio e dagli ulteriori Ispettori che la Regione metterà a disposizione.

4. ORGANISMI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL CONTRASTO A XYLELLA - RUOLI E COMPETENZE

La Sezione Osservatorio Fitosanitario è l'Organismo responsabile del contrasto a *Xylella fastidiosa subspecies Pauca ST53*; la Sezione vigila e controlla l'attuazione delle attività di contrasto alla diffusione di *Xylella f.* svolte dai seguenti soggetti:

▪ AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI

L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – ARIF, Ente strumentale della Regione Puglia, sin dal 2014 è stata individuata con DGR 580/2014 quale soggetto attuatore delle operazioni di eradicazione dei focolai di *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53* individuati ad aprile 2014 in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea, in quanto in possesso di idonee risorse umane e strumentali che potevano garantire la tempestività e la corretta esecuzione delle operazioni.

Successivamente, all'ARIF è stata affidata l'attività di monitoraggio e di estirpazione diretta delle piante infette.

Con la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) sono assegnate all'ARIF le ulteriori seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:

“a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;

b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie”.

L'ARIF deve pertanto svolgere le seguenti attività:

- Effettuare il monitoraggio ufficiale delle piante ospiti/specificate, delle aree indicate dalla Decisione Europea e dalle disposizioni del presente Piano, ovvero nel rispetto degli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari, mediante l'impiego di tecnici in possesso di requisiti specifici e nominati “*Agenti Fitosanitari – Ufficiali di Polizia Giudiziaria*” dalla Sezione Osservatorio;
- Effettuare il monitoraggio ufficiale dei buffer di 100 m attorno ai vivai che hanno fatto istanza di riconoscimento di “*sito indenne*” da *Xylella f.*;
- Curare che vengano svolte le analisi di laboratorio, nei termini fissati dalla Decisione UE 789/2015 smi, per il tramite dei laboratori accreditati dalla Regione Puglia e corrispondere agli stessi gli oneri economici che matureranno per l'attività svolta;
- Effettuare ispezioni delle produzioni vegetali presenti nei vivai riconosciuti come “*sito indenne*” da *Xylella f.*, secondo le richieste e le indicazioni dell'Osservatorio;
- Effettuare le estirpazioni in via diretta delle piante infette secondo le modalità e i tempi indicati negli atti di prescrizione emessi dalla Sezione Osservatorio, alla presenza di Agenti Fitosanitari;
- Effettuare le estirpazioni coatte nei casi conseguenti a comportamenti assunti dal proprietario/conducente/detentore che impediscono l'abbattimento delle piante infette, con conseguente pericolo di diffusione della batteriosi;
- Avviare ogni iniziativa utile nei confronti della Prefettura competente per territorio e della Forza Pubblica per attuare le misure fitosanitarie di emergenza eventualmente ostacolate, a norma del comma 3 dell'art. 18-bis del D.Lgs 214/2005 s.m.i.;
- Svolgere attività di controllo degli Agenti fitosanitari impegnati nelle operazioni di monitoraggio ed estirpazione mediante l'impiego di figure terze rispetto ai professionisti impiegati per tali operazioni e relazionare alla Sezione Osservatorio;

- Redigere, a cura degli Agenti Fitosanitari, verbali di constatazione (ai sensi del D.lgs 214/2005 e s.m.i. e della L. 44/2019) per eventuali inadempimenti accertati durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio o estirpazione, da trasmettere entro cinque giorni all'Ispettore Fitosanitario regionale (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) per l'adozione degli atti consequenziali;
- Relazionare tempestivamente all'Osservatorio fitosanitario in caso di eventuali criticità che potrebbero interferire con gli obiettivi regionali, nazionali, europei di contrasto alla *Xylella f.*;
- Ricevere, istruire e liquidare, nei termini di cui alla DGR 940/2017 e DGR 2311 del 09/12/2019 le domande di richiesta indennizzo del proprietario/detentore/conduttore presentate in conseguenza dell'atto di estirpazione adottato, ovvero dell'estirpazione volontaria eseguita, per le estirpazioni prescritte nel corso del 2020 ed eventualmente a seguire;
- Curare lo svolgimento del monitoraggio del vettore nelle aree indicate dall'Osservatorio nelle "Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53*" e pubblicare, d'intesa con la Sezione, gli esiti di sintesi dell'attività esclusivamente sul portale www.emergenzaxylella.it;
- Collaborare con gli organismi preposti al fine di fornire informazione ufficiale, puntuale e continuativa sulla diffusione della *Xylella f.* in Puglia;
- Verbalizzare e conservare la documentazione attestante le attività svolte, che dovrà essere inserita nell'esistente archivio digitale (database) eventualmente migliorato/integrato sulla scorta delle indicazioni della Sezione Osservatorio fitosanitario;
- Rendicontare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario gli oneri economici relativi alle attività svolte, al fine di poter predisporre i dossier di solidarietà ai sensi del Reg. 652/2014.

L'ARIF si avvarrà di tecnici appositamente formati, dotati di esperienza nel monitoraggio alla *Xylella f.*, che saranno nominati Agenti fitosanitari dalla Sezione Osservatorio fitosanitario, previa verifica positiva, a cura di ARIF di:

- certificato del casellario giudiziario,
- certificato dei carichi pendenti,
- assenza di conflitto di interessi.

Per le ispezioni e georeferenziazione delle piante campionate l'ARIF si avvale di uno specifico software approvato dall'Osservatorio con determinazione dirigenziale n. 7 del 23/01/2017.

In esecuzione degli adempimenti di competenza, l'ARIF continuerà ad attuare le modalità previste nelle "Procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa*", approvate con atto dirigenziale n° 727 del 23/11/2018, fatte salve eventuali modifiche.

Il monitoraggio sarà condotto nelle zone di cui al paragrafo 1 e con la tempistica, le modalità e l'organizzazione di cui al paragrafo 2 del presente Piano.

Sono fatte salve specifiche necessità (condivise/autorizzate dalla Sezione Osservatorio) derivanti dall'evoluzione della diffusione del patogeno.

L'ARIF definisce il cronoprogramma dettagliato di esecuzione e lo comunica entro il mese di aprile 2020 alla Sezione Osservatorio fitosanitario.

▪ LABORATORI AUTORIZZATI PER EFFETTUARE ANALISI PER LA XYLELLA FASTIDIOSA

Le analisi di laboratorio - visto l'art. 53 del D.lgs. 214/2005 che dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi e gli organismi nocivi da quarantena - devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Considerato che allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata, in quanto il Ministero delle Politiche Agricole (MiPAAF) non ha a tutt'oggi emanato gli standard tecnici di cui all'art. 49, è stato possibile

operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs. 214/2005, che dispone "... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato".

L'Osservatorio fitosanitario, sin dal primo ritrovamento della *Xylella f.*, ha affidato le analisi fitosanitarie e le analisi di conferma ai laboratori accreditati dalla Regione Puglia ai sensi dei DDMM 14/04/1997, in possesso dei requisiti professionali del personale coinvolto nelle analisi, di idonea strumentazione presente in laboratorio e dell'idoneità dei locali in cui il laboratorio stesso ha sede, assimilabili agli standard tecnici di cui all'art. 49 del d.lgs. 214/2005 che il Ministero sta provvedendo ad ufficializzare.

Ciò è anche in linea con quanto prevede l'art. 1 della direttiva 2009/143/CEE del Consiglio, che ha modificato la direttiva 2000/29/CEE, che recita testualmente "... Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e supervisione a una persona giuridica, di diritto pubblico o diritto privato, purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata.

Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro garantiscono che la persona giuridica di cui al secondo comma abbia, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, ad eccezione delle analisi di laboratorio che tale persona giuridica può eseguire anche se le analisi di laboratorio non fanno parte delle sue funzioni specifiche di pubblico interesse.

In deroga al terzo comma, gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare le analisi di laboratorio di cui alla presente direttiva a una persona giuridica che non soddisfa tale disposizione.

Le analisi di laboratorio possono essere delegate solo qualora l'organismo ufficiale responsabile garantisca, per tutta la durata della delega, che la persona giuridica a cui delega le analisi di laboratorio può assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa delegati e le sue altre attività."

I laboratori utilizzati dall'Osservatorio dal 2014 ad oggi, sono i seguenti:

1. Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli studi di Foggia - per le analisi ELISA;
2. Università del Salento – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Laboratorio di Fisiologia Vegetale - per le analisi ELISA;
3. Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" - per le analisi ELISA;
4. Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano con sede legale e operativa in Italia in Bari Via Ceglie n.9 - per le analisi ELISA e le analisi molecolari effettuate con metodologia LAMP per i campioni provenienti dal monitoraggio della zona indenne;
5. CNR UOS Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - per le analisi di conferma con PCR real time.

L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – UOS Bari è stato indicato dal MIPAAF a livello nazionale come laboratorio per le analisi di conferma alla *Xylella f.* e ha sviluppato il protocollo di analisi di laboratorio validato dal Comitato tecnico scientifico e dallo stesso Ministero.

I laboratori succitati hanno svolto il lavoro loro affidato, (alcuni di loro avevano già superato gli audit predisposti dall'FVO), garantendo nell'esecuzione dei compiti svolti: imparzialità, qualità, tracciabilità e sicurezza delle informazioni riservate e hanno assicurato la capacità giornaliera lavorativa dichiarata e alcuni la continuità lavorativa anche nei periodi di chiusura per disposizioni rettorali.

La loro affidabilità viene valutata con *ring test* ed altri test similari effettuati periodicamente, l'ultimo è stato un *proficiency test* a livello nazionale e internazionale, attivato nell'ambito dei progetti europei Euphresco, Ponte e XFactors, per verificare la rispondenza agli standard EPPO sulla validazione dei metodi diagnostici (PM 7/98) e sull'esecuzione dei test inter-laboratori (PM 7/122). Tale ultimo test è stato coordinato dal CNR di BARI; tutti i 4 laboratori pugliesi impegnati nell'attività di analisi dei campioni del monitoraggio hanno aderito e superato il test.

La Regione Puglia con DGR 1668 del 24/10/2017 ha confermato l'affidamento agli stessi laboratori e ha approvato gli schemi di accordo/convenzione da stipulare tra Regione e Laboratori.

Con DDS 740 del 07/12/2018 sono stati prorogati tali accordi /convenzione sino al 31/12/2019 e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

Le attività di svolgimento delle analisi di laboratorio, nei termini fissati dalla Decisione UE 789/2015 smi, per il tramite dei laboratori succitati e la corresponsione agli stessi degli oneri economici che matureranno per l'attività svolta sono a cura di ARIF.

▪ **INNOVAPUGLIA**

InnovaPuglia S.p.A. è una società *in house* strumentale alla produzione di servizi digitali per la Regione Puglia; nel suo Statuto sociale è previsto che:

- svolga attività orientate allo sviluppo, realizzazione, conduzione e gestione delle componenti del sistema informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della società dell'informazione;
- fornisca assistenza tecnica finalizzata a supportare dall'interno i processi di innovazione della PA regionale e la definizione di interventi finalizzati ad agevolare l'adozione e l'impatto dell'ICT e di modelli operativi/gestionali innovativi nella PA.

InnovaPuglia S.p.A., nella sua qualità di gestore del SIT Puglia, sin dal 2013-2014 ha supportato l'Osservatorio fitosanitario nell'attività di elaborazione dei dati del monitoraggio e nella realizzazione delle mappe di diffusione della *Xylella f.*

In seguito alla diffusione della *X. Fastidiosa subspecies Pauca ST53*, ai numerosi adempimenti a cui si doveva far fronte per gestire tale emergenza ed alle disposizioni dettate dalla Commissione Europea, per le quali risultava necessario ottemperare tempestivamente, InnovaPuglia S.p.A ha supportato l'Osservatorio nell'individuazione dei dati catastali delle particelle su cui sono presenti le piante infette e dei relativi proprietari/conduttori, attraverso l'accesso al portale SIAN e nella realizzazione del sito ufficiale <http://www.emergenzaXylella.it>, su cui vengono pubblicati in maniera trasparente e tempestiva i risultati dell'attività di monitoraggio, la normativa comunitaria, nazionale e regionale, i risultati dell'attività della ricerca, e ogni altra informazione utile all'attività di contrasto al batterio.

Anche per il 2020 si intende disporre delle conoscenze, degli strumenti e delle procedure già sviluppate da InnovaPuglia, S.p.A., sia per quanto riguarda l'integrazione dei processi afferenti a tutti i soggetti coinvolti, che per l'utilizzo delle banche dati realizzate nell'ambito dei sistemi regionali disponibili nell'infrastruttura digitale (SIT Puglia, SIARP, etc.).

Ciò premesso, il supporto di InnovaPuglia S.p.A. all'Osservatorio Fitosanitario, al fine di adempiere ai numerosi obblighi istituzionali, derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, può essere sintetizzato nei seguenti punti:

- analisi integrata dei dati di monitoraggio con i risultati delle analisi di laboratorio;

- individuazione dei dati catastali afferenti ai siti in cui ricadono le piante infette riguardanti anche i dati anagrafici dei proprietari/conduttori, attraverso le banche dati disponibili nell'Infrastruttura di dati e servizi del SIT regionale;
- elaborazione di mappe, analisi statistiche/riepilogative e relazioni tecniche delle attività di monitoraggio del territorio a supporto delle funzioni decisionali, della Commissione Europea, del MIPAF e degli Enti a vario titolo coinvolti nel rilascio di pareri (Ministero per i beni e le attività culturali, Enti parco, ecc.);
- manutenzione evolutiva del software sul vivaismo e sulla tracciabilità della movimentazione delle specie vegetali;
- manutenzione evolutiva del sito www.emergenzaxylella.it;
- archiviazione digitale dei dati e conservazione degli stessi.

Le attività di InnovaPuglia S.p.A. si inquadrano nell'ambito del progetto regionale 'Puglia Digitale'.

5. COMUNICAZIONE CON GLI ORGANISMI COINVOLTI, GLI OPERATORI PROFESSIONALI INTERESSATI E IL PUBBLICO.

L'attività informativa trova un supporto fondamentale nel SIT, in quanto sullo stesso è stato realizzato il sito web dedicato esclusivamente alla *Xylella* (www.emergenzaXylella.it), nel quale vengono pubblicate ed aggiornate, le seguenti informazioni e servizi:

- normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- documentazione scientifica;
- atti amministrativi prodotti dall'Osservatorio fitosanitario;
- applicazione WebGIS, per visualizzare i punti rilevati nel contesto di un'azione di monitoraggio integrato con le zone delimitate (tutti i punti sono strutturati in base alla specie delle piante, alle date e ai risultati di laboratorio);
- consultazione e visualizzazione dei risultati del monitoraggio e della delimitazione delle aree;
- risultati del monitoraggio dei vettori responsabili della trasmissione del batterio;
- servizi WMS, per visualizzare i dati cartografici in un client desktop diverso dal client WebGIS, per integrare i dati GIS personali;
- un servizio di ricerca mirata di dati catastali che può essere utilizzato per determinare la zona delimitata e per capire ove cade la pianta infetta o monitorata;
- comunicazioni istituzionali;
- link utili.

Oltre all'implementazione e all'aggiornamento continuo del sito, l'attività di comunicazione e informazione può essere attuata anche attraverso la partecipazione diretta dell'Osservatorio fitosanitario, unitamente agli esponenti del mondo scientifico impegnato nella ricerca, agli incontri divulgativi presso comuni, cooperative, ordini professionali, organizzazioni di categoria, consorzi vivaistici, ecc., finalizzati alla conoscenza del patogeno, all'aggiornamento della situazione fitosanitaria e alle misure fitosanitarie da adottare.


Ad implementazione dell'attività di comunicazione è stato predisposto un Piano di comunicazione finalizzato ai seguenti obiettivi:

- informazione differenziata in base ai target, più semplice e capillare per gli agricoltori; più tecnica e dettagliata per tecnici, vivaisti, commercianti;
- aggiornamento in tempo reale sulla presenza dei vettori e sulle relative misure fitosanitarie che conseguentemente devono essere adottate dagli agricoltori;
- aggiornamento in tempo reale dell'evoluzione delle aree delimitate e delle misure fitosanitarie da applicare.

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi del Piano di comunicazione sono:

- campagne di sensibilizzazione presso: aeroporti, porti, dogane, ferrovie, inerente la movimentazione del materiale vegetale a rischio *Xylella*.
- campagne di informazione nelle zone turistiche e presso i distributori di carburanti posti sulle principali vie di comunicazione.;
- campagne informative periodiche su quotidiani a grande diffusione:

L'ARIF, ai sensi della Legge 19/2019, collabora con gli organismi preposti e per quanto innanzi descritto, al fine di fornire informazione ufficiale, puntuale e continuativa sulla diffusione della *Xylella f.* in Puglia.

Allegato II**REGIONE PUGLIA****Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale****Sezione Osservatorio Fitosanitario****DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 789/2015 e s.m.i.****MISURE FITOSANITARIE DI CONTROLLO DEI VETTORI****PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI *XYLELLA FASTIDIOSA SUBSPECIE PAUCA ST53*****Annualità 2020****Il presente Allegato è composto da n. 10 fogli****Il dirigente Vicario della Sezione****(dott. Luigi TROTTA)**

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/04/2020 18:18:48

Allegato II

1. PREMESSA

L'assenza di metodi di cura per le infezioni causate dal batterio *Xylella fastidiosa* rende il controllo dei vettori e, in particolare il controllo del suo principale vettore *Philaenus spumarius* L. (Hemiptera, Aphrophoridae), uno degli strumenti di intervento di fondamentale importanza per limitare la diffusione del batterio.

Il controllo del vettore richiede appropriate misure fitosanitarie agronomiche e fitoiatriche.

2. INSETTI VETTORI IN PUGLIA

La capacità di trasmettere *X. fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 (da olivo a olivo e da olivo a diverse specie suscettibili) è stata dimostrata per le tre specie di "sputacchine": *Philaenus spumarius* L., *Neophilaenus campestris* (Fallén) e *Philanaeus italosignus* Drosopoulos & Remane.

Da vari studi effettuati sui vettori nonché dal monitoraggio effettuato nel 2019 è emerso quanto segue.

2.1 *Philaenus spumarius* L.

Philaenus spumarius, specie nota come "sputacchina media" per la capacità delle forme giovanili di ricoprirsi di abbondante secrezione schiumosa simile per aspetto alla saliva, risulta essere tra le specie su citate la più abbondante, anche a livello europeo e in diversi areali ed agro-ecosistemi.

Gli studi effettuati per determinare il coinvolgimento ed il ruolo di questa specie nella diffusione delle infezioni di *X. fastidiosa* nelle aree focolaio della Puglia, hanno chiaramente dimostrato come essa rappresenti il principale vettore ed abbia un ruolo predominante sia per la frequenza e densità di popolazione, che per l'efficienza nell'acquisire e trasmettere il batterio (Cornara et al., 2017a, 2017b; Cavalieri et al., 2019).

Sia nello stadio giovanile che adulto è una specie ampiamente polifaga. Gli stadi giovanili possono svilupparsi su oltre 350 specie vegetali, principalmente costituite su dicotiledoni erbacee.

Gli adulti, caratterizzati da un elevato polimorfismo cromatico e molto longevi hanno una dinamica di popolazione che può variare da zona a zona a seconda delle condizioni agro-ecologiche. Generalmente nelle nostre condizioni, nel periodo fine primavera- inizio estate, a seguito del disseccamento delle essenze erbacee, si spostano alla ricerca di piante arbustive e arboree, tra cui l'olivo, su cui trovano rifugio (soprattutto nei periodi di caldo e con scarsa umidità) e germogli idonei per alimentarsi.

Gli spostamenti degli adulti sono infatti dettati dall'esigenza di trovare non solo germogli su cui alimentarsi ma anche micro-condizioni più favorevoli sulle chiome, come dimostrato dalla tendenza ad aggregarsi su piante con foglie tenere e succulenti.

Esperimenti *ad hoc* effettuati in oliveti salentini per stimare la capacità di movimento e spostamento di questo insetto, seppur con la limitazione del disegno sperimentale adottato, hanno dimostrato che rilasciando all'interno di un oliveto insetti appositamente marcati, questi potevano essere ricatturati a oltre 100 metri in poco più di una settimana (Plazio et al., 2017). Tuttavia, è probabile che tale capacità di spostamento attivo possa essere ancora più elevata.

Da monitoraggi sistematici effettuati negli oliveti salentini è emerso come questa sia la specie più abbondante tra tutti gli Auchenorrhinchi catturati, con un picco di presenza degli adulti in maggio-giugno, in relazione agli areali considerati (Cavalieri et al., 2019 e Bodino et al., 2019).

Allegato II

Questa specie come le altre due specie di sputacchine sopra menzionate, compie 1 generazione all'anno con svernamento allo stadio di uovo.

E' importante sottolineare che il ciclo biologico di tutte e tre le specie, consiste di 5 stadi giovanili (neanidi Ia- Ila- IIIa età e ninfe di IVa-Va età), prima di raggiungere poi lo sviluppo di insetto adulto alato.

La schiusura delle uova avviene, in relazione all'andamento climatico, tra la seconda-terza decade di febbraio e prima decade di aprile. Subito dopo la schiusa delle uova, la neanide di 1ª età va generalmente alla ricerca di una pianta erbacea su cui fissarsi ed alimentarsi. In questa fase in cui l'insetto è molto vulnerabile, condizioni di elevata umidità sono fondamentali per garantirne la sopravvivenza. I 5 stadi giovanili si caratterizzano per la presenza della tipica schiuma (prodotta a seguito dell'alimentazione), che consente condizioni di umidità e temperatura idonee per lo sviluppo degli stadi giovanili oltre che protezione da stress biotici e abiotici.


La durata del ciclo di sviluppo dei giovani varia in funzione della fascia altimetrica e delle condizioni climatiche, arrivando nei nostri ambienti anche a fine aprile-inizi di maggio, eccezionalmente anche fino alla prima decade di giugno, allorché le ninfe di ultima età si trasformano in adulti. In questo periodo con il successivo e progressivo disseccamento della vegetazione erbacea, gli adulti tendono quindi a spostarsi alla ricerca di microambienti umidi e di piante arboree o arbustive su cui alimentarsi durante tutto il periodo estivo.

Con i ricacci erbosi autunnali, gli adulti si spostano quindi nuovamente sulle piante erbacee, ove tra l'altro le femmine, che nel frattempo hanno differenziato le uova, iniziano l'ovideposizione. La maggior parte delle uova sono deposte in prossimità del terreno su residui vegetali; uno dei più frequenti siti di ovideposizione è costituito dallo spazio tra la guaina fogliare e lo stelo delle stoppie. Le uova sono deposte, a gruppi di qualche unità tenute insieme da una schiuma indurita, a circa 45° rispetto all'asse dello stelo. Ogni femmina può deporre sino a oltre 20 uova.

Con l'inizio della ovideposizione, si verifica un lento e graduale declino della popolazione adulta, accelerato da eventuali abbassamenti repentini delle temperature, sino ad azzerarsi in inverno.

In linea generale nel nostro ambiente il ciclo dell'insetto può essere schematizzato come segue:

SCHEMA 1



Allegato II

Dalle osservazioni condotte negli ultimi 3 anni negli oliveti pugliesi (Dongiovanni et al., 2019; Bodino et al., 2019) emerge che il ciclo biologico di *N. campestris* è sostanzialmente sovrapponibile a quello di *P. spumarius* innanzi descritto. Le prime neanidi di *N. campestris* si rilevano, in relazione alle condizioni climatiche, tra la seconda-terza decade di febbraio e prima decade di aprile. Gli adulti, che compaiono verso la seconda decade di aprile – ultima decade di maggio, si nutrono inizialmente su piante erbacee, in particolare graminacee. Con l'avanzare della stagione primaverile ed estiva, a seguito del progressivo disseccamento della vegetazione erbacea, gli adulti migrano su piante arboree e/o arbustive, soprattutto su conifere, dove vi restano per tutto il periodo estivo. In agosto - ottobre, con le piogge autunnali ed il conseguente ripristino della cotica erbosa, gli adulti si spostano nuovamente su piante erbacee infestanti e solo sporadicamente si possono rinvenire su olivo o altre specie arboree ed arbustive.

E' evidente, pertanto, che gli interventi rivolti al controllo delle forme giovanili e degli adulti del *P. spumarius* possono ritenersi adeguati ed efficaci anche per il contenimento di *N. campestris*.

2.3 *Philaenus italosignus* Drosopoulos & Remane

Una particolarità di questa specie rispetto alle precedenti è che le forme giovanili di *P. italosignus* si nutrono esclusivamente su piante di asfodelo. Dalle attività di monitoraggio sinora condotte in Puglia è emerso che questa specie sia presente nella parte centro-settentrionale della regione, mentre è rara se non del tutto assente nel Salento. Laddove presente, si riscontra sia in aree abbandonate ed incolte che ai margini di oliveti, in cui siano comunque presenti piante di asfodelo. Anche le forme giovanili di *P. italosignus* producono la tipica secrezione schiumosa in cui si aggregano in numero consistente 50-80 individui. La schiusura delle uova risulta molto scalare, con presenza quindi sulla stessa pianta dei diversi stadi giovanili per periodi prolungati di tempo. Dai monitoraggi condotti in Puglia nel 2018-2019, le forme giovanili di *P. italosignus* sono state rinvenute in campo con circa 3-4 settimane di anticipo rispetto a quelle di *P. spumarius* e *N. campestris*. Gli adulti dell'insetto sono stati rilevati, oltre che con bassa frequenza su piante di olivo, anche su ciliegio, mandorlo, pino e querce.

3. TRASMISSIONE DEL BATTERIO

***X. fastidiosa* è un batterio che non produce spore e non si diffonde nell'ambiente in maniera "autonoma" né per contatto, né per diffusione nell'aria, ma si trasmette esclusivamente tramite il materiale di propagazione vegetale infetto e gli insetti vettori.** Poiché il batterio vive esclusivamente nei vasi legnosi dello xilema, i vettori, dotati di apparato boccale pungente-succhiatore, lo acquisiscono nutrendosi della linfa grezza di piante infette e, spostandosi, lo trasmettono ad altre piante.

Il ridotto contenuto di nutrienti presenti nella linfa dello xilema probabilmente costringe questi insetti ad alimentarsi quasi continuamente cercando piante in attiva vegetazione. La fase di alimentazione prevede la penetrazione delle appendici boccali (stiletti) nei tessuti della pianta, l'emissione di saliva nei tessuti e la successiva suzione della linfa. Le cellule batteriche, acquisite con la suzione della linfa di piante infette, si fissano alle pareti del tratto iniziale del canale alimentare (pre-cibario) dove sono in grado di moltiplicarsi, senza però colonizzare altre parti del corpo dell'insetto. Una volta colonizzata questa parte del canale alimentare dell'insetto, il batterio può restare attivo per tutta la vita dell'insetto. **Gli individui che hanno acquisito il batterio possono trasmetterlo ad altre piante con le punture di alimentazione in cui emettono saliva all'interno del germogli insieme alle cellule batteriche.**

A causa dell'origine ectodermica del pre-cibario, il rinnovo delle sue pareti ad ogni muta comporta che le

Allegato II

forme giovanili, in caso di acquisizione del batterio, perdono la capacità infettiva al passaggio di ogni stadio.

Gli adulti, invece, non compiendo la muta, una volta acquisito il batterio lo mantengono per tutta la loro vita e sono in grado di trasmetterlo quindi in maniera persistente e senza un periodo di latenza. Tuttavia, il batterio non viene trasmesso alla progenie, per cui le neanidi che nascono da uova deposte da femmine che hanno acquisito il batterio non sono infette.

La trasmissione di *X. fastidiosa* attraverso insetti vettori, consente di affermare che annualmente la percentuale di nuove infezioni è direttamente proporzionale al numero di adulti che si alimentano su piante infette.


Nello schema 2 sotto riportato, in rosso sono indicati il periodo e le piante ospiti da cui l'insetto può acquisire il batterio e divenire quindi infettivo.

La lotta al vettore è essenziale per limitare la diffusione del batterio, come ribadito dalla stessa Decisione della Commissione europea che pone la lotta al vettore come fattore strategico insieme all'eliminazione delle fonti di inoculo (le piante infette) per contrastare e contenere la diffusione del batterio.

L'azione di controllo dei vettori deve essere efficace per ridurre il più possibile le popolazioni, e deve essere ottenuta con una strategia di controllo selettiva ed integrata: meccanica, agronomica e chimica.

Le misure fitosanitarie di seguito esposte fanno riferimento al *Philaenus spumarius* quale vettore più efficace ed abbondante. Lo schema seguente, redatto da Infoxylella, è efficace nella descrizione delle fasi di intervento in relazione al ciclo del vettore.

SCHEMA 2.



Allegato II

4. DESCRIZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE

Nello schema 2 sono indicati i periodi e le tecniche raccomandate per il controllo dei vettori in relazione al ciclo di sviluppo e alle piante ospiti.

4.1 MISURE AGRONOMICHE

Le misure agronomiche consentono di contenere/rallentare la diffusione di *X. fastidiosa* attraverso:

- la gestione del suolo;
- la gestione della parte aerea delle piante.

4.1.1 Gestione del suolo

Lavorazioni superficiali del terreno

La gestione del suolo con **lavorazioni superficiali** del terreno assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ ridurre nel periodo primaverile la popolazione degli stadi giovanili, quando gli individui (peraltro poco mobili se non pressoché immobili) non hanno ancora acquisito il batterio;
- ✓ mantenere il terreno libero da specie infestanti che, oltre a determinare fenomeni di competizione idrico-alimentare con la coltura principale, potrebbero essere ospiti di *X. fastidiosa*.

L'eliminazione delle erbe infestanti potrebbe essere attuata anche con la sola **trinciatura della cotica erbosa** che, rispetto alla lavorazione del terreno, risulta comunque meno efficace nella riduzione delle popolazioni, in quanto gli individui sopravvissuti sono in grado di completare il ciclo biologico trovando riparo e fonte di nutrizione alla base delle piante trinciate.

In aree impervie e difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali fossi, strade, ferrovie, alle lavorazioni del terreno va privilegiato il ricorso al **pirodiserbo**.

L'impiego di **diserbanti**, sia pur nel rispetto delle limitazioni previste dalla Dir 128/2009, è da considerarsi subordinato alle altre possibilità per ridurre l'impatto ambientale.

La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nella zona cuscinetto e nell'area di 20 km della zona infetta in cui si attuano le misure di contenimento (zona contenimento) nel periodo che va dal 1 aprile al 30 aprile 2020.

La lotta ai vettori con mezzi meccanici è fortemente raccomandata nella rimanente zona infetta e nella zona indenne (in particolare quelle più vicine alle aree demarcate), come attività di riduzione preventiva delle popolazioni.

4.1.2 Gestione della parte aerea delle piante

Potatura

La potatura delle piante arboree ospiti, come misura fitosanitaria da adottare nei confronti della *X. fastidiosa*, ha l'obiettivo di:

- ✓ ridurre la vegetazione ospite del vettore, con la rimozione frequente dei nuovi tessuti più teneri ed appetibili, riducendo notevolmente il rischio di trasmissione dell'infezione;

Allegato II

- ✓ rendere più efficace la distribuzione e gestione dei mezzi di controllo fitoiatrici del vettore;
- ✓ ottimizzare i volumi di distribuzione degli agrofarmaci utilizzati.

È buona norma disinfettare gli attrezzi utilizzati per la potatura con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% o con sali quaternari d'ammonio prima e durante il loro utilizzo per evitare di diffondere altri patogeni dell'olivo.

Onde evitare qualsiasi ulteriore pericolo di trasporto di insetti vettori adulti, i residui di potatura, vanno trinciati in loco e, solo dopo esser disseccati oppure trattati, possono essere utilizzati come materiale di combustione per termovalorizzatori; in alternativa è consentita la bruciatura solo secondo le disposizioni indicate nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 art 14 comma 8 lettera b)¹.

La **potatura ordinaria**, sulle piante arboree sempreverdi, eseguita periodicamente favorisce l'arieggiamento della parte aerea, migliora lo stato vegetativo, ostacola lo sviluppo di avversità parassitarie. Tale potatura viene generalmente eseguita ogni uno o due anni.

L'**asportazione dei polloni** più precocemente possibile (già dal mese di luglio) ha un'importante azione preventiva poiché i vettori prediligono questi tessuti teneri per la nutrizione.

È fondamentale specificare che, oltre alla potatura ordinaria, è comunque obbligatorio effettuare la lotta al vettore con mezzi meccanici e/o chimici, soprattutto nelle aree delimitate. La sola esecuzione dell'operazione di potatura infatti non garantisce il raggiungimento degli obiettivi preposti.

4.2 MISURE FITOIATRICHE

Il controllo del vettore di *X. fastidiosa* è essenziale per prevenire la diffusione dell'organismo da quarantena in aree indenni e contenerne la presenza nelle aree già infette.

In aggiunta alle misure agronomiche su descritte, la lotta al vettore va assicurata anche attraverso due **trattamenti fitosanitari, da eseguire su olivo, obbligatori nella zona cuscinetto e nella zona di 20 km della zona infetta in cui si attuano le misure di contenimento (zona contenimento)**, nei tempi meglio definiti al successivo punto 5 e secondo la corretta modalità di applicazione dei prodotti autorizzati.

I trattamenti fitosanitari sono **raccomandati nella zona indenne e nella restante zona infetta**.

Attualmente, quattro molecole, acetamiprid (neonicotinoide), deltametrina (piretroide), fosmet (esteri fosforici) e Spinetoram (spinosina) sono registrate per l'uso su olivo contro il *P. spumarius*.

Per l'estratto di olio di arancio (ammesso in agricoltura biologica) è in corso la valutazione della richiesta di uso eccezionale. Sul sito emergenzaxylella si forniranno informazioni in merito.

¹ D.lgs 152/2006, art. 182, comma 6. (Comma prima abrogato dall'art. 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del 2008, poi ripristinato per effetto della sostituzione del predetto comma 19 ad opera dell'art. 9, comma 3, legge n. 210 del 2008)

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali **come sostanze concimanti o ammendanti**, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). (Comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014).

Allegato II

Al fine di rendere efficace l'azione di controllo del vettore è buona norma che i trattamenti siano effettuati durante le prime ore del mattino, quando gli insetti sono poco mobili, avendo cura di bagnare bene la parte più interna della vegetazione.

I trattamenti non vanno eseguiti su piante di olivo secche e prive di polloni.

Si pone in evidenza che gli insetticidi devono essere utilizzati sempre rispettando le prescrizioni riportate in etichetta.

5. MODALITÀ E TEMPSTICA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE (agronomiche e fitoiatriche)

La tempistica per l'attuazione delle misure tiene conto del ciclo biologico del vettore e della fenologia delle piante ospiti, con particolare riferimento all'olivo quale specie più suscettibile e diffusa sul territorio.

E' opportuno precisare che il ciclo biologico del vettore e la fenologia delle piante possono essere influenzati dall'andamento climatico stagionale e dall'altitudine, pertanto, la tempistica di applicazione dipende strettamente da tali variabili.

E' utile ricordare che *Philaenus spumarius* ha una sola generazione per anno e nell'attuale area infetta della Puglia ha un'elevata longevità a causa delle favorevoli condizioni ambientali.

Lo sviluppo post embrionale (da uovo a ninfa) della sputacchina avviene, in condizioni climatiche ordinarie, nei mesi di marzo e aprile.

Ai fini del suo controllo è importante sapere che gli stadi giovanili (neanidi e ninfe):

- sono poco mobili;
- preferiscono piante erbacee spontanee;
- la produzione delle "schiume" evidenzia la loro presenza sulle piante e l'evoluzione dei diversi stadi di sviluppo;
- con la muta perdono la capacità di trasmettere il batterio eventualmente acquisito.

Studi recenti (Dongiovanni et al., 2018a) e tutt'ora in corso hanno evidenziato che la maggiore efficacia nella lotta al vettore con aratura superficiale o trinciatura, si verifica con interventi in corrispondenza della comparsa del IV stadio giovanile (determinabile mediante monitoraggio), perché a questo stadio si verifica generalmente il picco della popolazione delle forme giovanili e tutte le uova sono ormai schiuse.

Pertanto, anche se la lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 aprile 2020, **è fondamentale effettuare l'intervento meccanico soprattutto in corrispondenza del IV stadio**, in modo da colpire la porzione più consistente della popolazione giovanile. Gli interventi troppo precoci potrebbero risultare parzialmente inefficaci, soprattutto in annate particolarmente piovose, quando le piante infestanti riemergono permettendo il completamento del ciclo delle ninfe più tardive della popolazione di vettori. Anche gli interventi troppo tardivi possono rivelarsi gravemente insufficienti poiché molti individui possono essere già sfarfallati.

La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nella zona cuscinetto e nella zona di 20 km della zona infetta in cui si attuano le misure di contenimento (zona contenimento), è fortemente raccomandata nella zona indenne e nella restante zona infetta.

Le operazioni meccaniche effettuate in questo periodo assolvono al compito di:

- eliminare gli stadi giovanili dell'insetto vettore;
- ridurre la popolazione del vettore ben prima che sia in grado di trasmettere il batterio;

Allegato II

- contenere preventivamente e progressivamente le popolazioni di vettori nel corso degli anni;
- controllare le erbe spontanee/infestanti;
- essere ripetibili nel tempo agendo con un bassissimo impatto ambientale perché non si utilizzano insetticidi e diserbanti.

Nelle aree di difficile o impossibile accesso ai mezzi meccanici si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore ad alta temperatura) e, solo in casi eccezionali d'impossibilità d'intervento con i mezzi su indicati, con appropriati trattamenti a base di diserbanti.

Le sole operazioni di controllo degli stadi giovanili (prioritariamente fisiche/meccaniche) devono essere eseguite anche dai proprietari/gestori (privati o pubblici) delle superfici agricole non coltivate, delle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e lungo i canali. Pertanto, i soggetti privati/amministrazioni pubbliche, proprietari/gestori/conducenti delle predette superfici, devono effettuare gli interventi agronomici su indicati con la stessa tempistica.

Normalmente nel mese di aprile e fino ai primi di maggio le ninfe si trasformano in adulti che continuano ad alimentarsi sia su piante erbacee che arboree, sulle quali si spostano con brevi voli.

Se il decorso dell'inverno è mite la comparsa degli adulti può risultare anticipata.

Successivamente, man mano che le erbe spontanee disseccano, gli insetti per nutrirsi migrano sui giovani germogli delle piante arboree e arbustive. In questo periodo gli individui adulti non hanno ancora acquisito il batterio, **nella zona cuscinetto e nella zona di 20 km della zona infetta in cui si attuano le misure di contenimento (zona contenimento) è obbligatorio effettuare un primo trattamento**, con insetticidi autorizzati su olivo per il controllo di *Philaenus spumarius*, a seguito della evidenziata presenza delle forme adulte del vettore, **secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario (pubblicazione sul portale web ufficiale Emergenza Xylella)**. Ciò al fine di ridurre quanto più possibile la popolazione degli adulti ancor prima che acquisiscano il batterio, minimizzando le nuove infezioni e, di conseguenza, l'espansione della zona infetta e la comparsa/espansione di nuovi focolai.

Il trattamento è fortemente raccomandato nella zona indenne e nella rimanente zona infetta.

Normalmente, tra **maggio e giugno si registra un incremento della popolazione del vettore in dipendenza delle condizioni meteorologiche e dell'altimetria, si ha il picco degli individui adulti sulla chioma dell'olivo e la maggiore probabilità di acquisizione e trasmissione del batterio.**

L'adulto, non compie mute e dopo aver acquisito il batterio da piante infette lo conserva per tutta la vita, trasmettendolo alle piante sane.

Nella zona cuscinetto e nella zona contenimento è obbligatorio effettuare il secondo trattamento, con insetticidi autorizzati su olivo per il controllo di *Philaenus spumarius*, a seguito della evidenziata presenza degli adulti del vettore, **secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario (pubblicazione sul portale web ufficiale Emergenza Xylella)**, al fine di abbattere la popolazione degli adulti che non sia stata interessata dal trattamento precedente.

Il secondo trattamento è fortemente raccomandato nella zona indenne e nella rimanente zona infetta .

Tra settembre ed ottobre, gli adulti, per alimentarsi, si spostano prevalentemente sulla vegetazione nuova e più tenera di piante erbacee ed arbustive. In tale periodo, inoltre, gli adulti iniziano a deporre le uova.

Se sono stati eseguiti correttamente gli interventi di lotta meccanici e gli interventi fitosanitari innanzi citati, in questo periodo non è necessario intervenire.

Nei mesi di settembre – ottobre, se non precedentemente effettuato, è inoltre raccomandato eliminare i nuovi polloni che sono fortemente attrattivi nei confronti del *P. spumarius*.

Allegato II

6. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Considerate le succitate modalità di diffusione di *X. fastidiosa* risulta evidente che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in modo passivo attraverso:

- indumenti o parti del corpo delle persone, su cui può aderire il vettore, durante lo stazionamento in campi o giardini;
- autoveicoli ed altri mezzi di trasporto;

è pertanto raccomandabile:

- assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sui mezzi di trasporto;
- evitare il parcheggio e la sosta di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto in campi o aree ospitanti specie ospiti del batterio e/o dei vettori;
- prediligere, per la realizzazione di giardini ed aree destinate a parcheggio ed altre aree frequentate da veicoli ed altri mezzi di trasporto nelle aree infette, specie vegetali arboree ed arbustive non predilette e fortemente attrattive per i vettori (ad es. conifere come pini, cipressi, etc.);
- provvedere alla copertura/chiusura con teloni degli automezzi adibiti al trasporto di prodotti soprattutto agricoli in area infetta.

In caso di acquisto di *piante ospiti* di cui all'allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto o commercializzazione, è **obbligatorio** che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.

I titolari delle stazioni di servizio ubicati lungo le strade statali, interprovinciali e autostrade devono effettuare lavorazioni superficiali del terreno e interventi fitosanitari contro il vettore nelle aree destinate a verde con presenza di piante specificate.

Sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it saranno pubblicate le comunicazioni inerenti l'attuazione delle presenti misure fitosanitarie e nella sezione "Documentazione scientifica" i recenti studi sui vettori.

L'elenco delle piante ospiti alla *X. fastidiosa* è disponibile sul seguente sito:

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm